

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1724</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RALLO, SERVELLO, POLI BORTONE, ALOI, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ALPINI, BAGHINO, BERSELLI, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, CARADONNA, DEL DONNO, de MICIELI VITTURI, FINI, FORNER, FRANCHI FRANCO, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MACERATINI, MANNA, MARTINAT, MATTEOLI, MAZZONE, MENNITTI, MICELI, MUSCARDINI PALLI, PARLATO, PELLEGATTA, RAUTI, RUBINACCI, SOSPIRI, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, TASSI, TATARELLA, TRANTINO, TREMAGLIA, TRINGALI, VALENSISE, ZANFAGNA**

*Presentata il 22 maggio 1984*

**Istituzione della facoltà di scienze delle attività motorie e riforma dell'insegnamento delle attività motorie nelle scuole**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Abbiamo ritenuto necessario presentare questa proposta di legge, che riguarda una materia sulla quale il gruppo del MSI-DN è già intervenuto con analoghe iniziative nelle trascorse legislature, perché è nostro convincimento che non sia ulteriormente rimandabile l'adeguamento, alla necessità dei giovani, dell'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole e, correlativamente, della preparazione degli operatori del vasto

campo della pratica sportiva e motoria secondo le nuove esigenze intervenute nella società italiana dal 1958, anno di istituzione degli ISEF, che la nostra proposta intende sostituire.

Se è vero, come noi riteniamo, che la educazione fisica e sportiva rappresenta un momento fondamentale nel più vasto processo educativo degli individui, lo Stato non può disinteressarsi del modo in cui avviene la preparazione di coloro ai quali

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

è affidato il compito di insegnare tale materia nelle scuole e di operare nello sport agonistico o nell'attività motoria ricreativa, né può ammettere che quanti si indirizzano in tali settori di studio e professionali abbiano a subire le conseguenze negative della scarsa considerazione in cui per troppo tempo la salute fisica, e quella morale, derivante dall'educazione fisica e dallo sport sono state tenute nella scuola e nella società.

La nostra proposta di legge incide in due settori diversi ma complementari. Da una parte, con l'istituzione della facoltà di scienze delle attività motorie e la soppressione degli Istituti superiori di educazione fisica, tende a dare dignità di studi universitari, a tutti gli effetti, a quelli seguiti dai giovani che intendono operare in tale settore della vita sociale; dall'altra, attraverso una nuova normativa dell'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola, si pone l'obiettivo di rendere efficiente e corrispondente alle attese dei docenti come dei discenti e dei genitori tale insegnamento, contemporaneamente allargandolo alla scuola primaria e materna, oltre che di dare un nuovo e più confacente inquadramento al personale insegnante di tale materia, per troppo tempo arbitrariamente considerato, nell'ambito scolastico, d'importanza secondaria, in gran parte a causa dell'ordinamento speciale degli ISEF.

L'istituzione della facoltà di scienze delle attività motorie, presso le Università degli studi, risponde all'esigenza di dare una maggiore qualificazione ai futuri insegnanti ed operatori, consentendo inoltre quell'interscambio culturale necessario ai fini della preparazione scientifica fin qui impedito dall'ordinamento speciale degli ISEF e dal fatto di avere, escluso quello di Roma, strutture essenzialmente private, per cui la stessa rispondenza agli obiettivi della legge n. 88 del 1958 è dubbia.

Abbiamo ritenuto di dover individuare in un corso di laurea quadriennale, suddiviso in tre diversi indirizzi (didattico, scientifico, sportivo), nel quale vengano impartiti gli insegnamenti scientifico-culturali e tecnico-pratici di cui alla tabella al-

legata alla proposta di legge, come lo strumento adeguato per perseguire le finalità di cui all'articolo 2.

La necessità, per l'istituenda facoltà, dell'accertamento dell'idoneità fisica è data dal particolare impegno di carattere fisico richiesto sia agli studenti sia ai futuri laureati, mentre l'istituzione del numero programmato per quanto riguarda le iscrizioni, attraverso un esame psico-attitudinale, che determini una graduatoria di merito, viene ritenuto indispensabile per garantire il giusto rapporto tra numero di laureati e possibilità di impiego nei campi lavorativi interessati, tenuto conto dell'attuale progressivo restringimento delle opportunità di occupazione nella scuola, e dell'incerto, pur se in espansione, andamento delle medesime possibilità di impiego dei futuri laureati nel campo ricreativo e sportivo.

Abbiamo altresì ritenuto di dare l'opportunità, fatti salvi i diritti acquisiti degli insegnanti di ruolo, ai diplomati ISEF di accedere al quarto anno del corso di laurea in scienze delle attività motorie. Opportunità che di fatto porterà ad un salutare aggiornamento scientifico e culturale di una parte non trascurabile del personale insegnante attualmente in servizio.

La disciplina transitoria per l'assegnazione delle cattedre relative agli insegnamenti tecnico-pratici deriva dalla necessità di garantire ai futuri docenti di tali discipline in ambito universitario la possibilità di accorpamento con il restante personale docente universitario, nonché la loro necessaria preparazione scientifica.

Le nuove norme in materia di insegnamento delle attività motorie nelle scuole di ogni ordine e grado tendono essenzialmente a garantire a tutta la popolazione scolastica, e di conseguenza a tutti i giovani, un'adeguata formazione del fisico, a completamento di quella prettamente culturale, oltre che a prevenire il formarsi di quei paramorfismi la cui impressionante diffusione nella popolazione italiana desta motivo di preoccupazioni per il benessere stesso della società.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Le norme proposte, inoltre, tendono a rivedere la collocazione degli insegnanti di attività motorie nell'ambito scolastico, al fine di render loro quella dignità preclusa da leggi approssimative e quasi punitive.

Abbiamo proposto l'obbligatorietà dell'educazione fisico-motoria a partire dalla scuola materna, differenziata nei programmi ed affidata a partire dalla scuola elementare ad insegnanti di educazione fisica, diplomati ISEF o laureati in scienze delle attività motorie.

Il mantenimento dell'insegnante unico nella scuola materna, salvo la necessità dell'assistenza da parte di un insegnante qualificato e dell'opportuna qualificazione dei docenti in servizio, come dei futuri, discende dalla considerazione che il principio della continuità in sede di istituzione scolastica dell'opera educativa non specialistica della famiglia è pienamente valido, soprattutto per i bambini di quell'età e al primo approccio con la società scolare.

Per quanto più specificamente riguarda l'inquadramento degli insegnanti di attività motorie nelle scuole di ogni ordine e grado, abbiamo proposto l'istituzione del ruolo unico, per sanare una situazione di indubbio disagio derivante nell'attuale ordinamento dalla disparità di trattamento riservato a docenti con la medesima qualifica.

Le norme riguardanti le cattedre e i docenti (articolo 11) risultano piuttosto

articolate e composite, aderenti alle differenziate esigenze delle varie fasce di età e dalla logica differenziazione dei programmi proposti. Ci sembra estremamente significativa l'iniziativa di nominare, per scuole elementari e medie inferiori, un docente con laurea ad indirizzo scientifico preposto specificamente all'attività correttiva e all'attività motoria per alunni portatori di *handicap*, da affiancare all'insegnante di attività formativa.

Altro spunto originale riguarda l'attività sportiva nel triennio terminale delle medie superiori, attività che dovrà considerarsi parte integrante dei programmi curricolari essendo il naturale sbocco di una pluriennale attività formativa iniziata nella scuola materna ed elementare.

Onorevoli Colleghi! Questi sono i motivi che ci hanno convinto della necessità di presentare la proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione. Desideriamo soltanto aggiungere che il vostro consenso, che vivamente sollecitiamo, è più che mai urgente, se non si vuole che, già reso problematico da decenni di disinteresse, lo sviluppo delle attività motorie tra i giovani venga ulteriormente condizionato proprio nel momento in cui — e segni in questo senso ve ne sono molti — più grande è la richiesta che sale da ogni categoria sociale preoccupata del futuro non solo fisico ma anche morale della Nazione.

PAGINA BIANCA

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Istituzione della facoltà di scienze delle attività motorie).*

A decorrere dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, presso le Università di Stato, determinate con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, di cui alla legge 30 dicembre 1974, n. 1477, è istituita la facoltà di scienze delle attività motorie.

Il Ministro della pubblica istruzione, nella sua determinazione, tiene conto dell'ordinamento regionale dello Stato.

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella 1 annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la laurea in scienze delle attività motorie.

La composizione della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione di cui all'articolo 3 della legge 30 dicembre 1974, n. 1477, è integrata da un rappresentante della facoltà di scienze delle attività motorie.

## ART. 2.

*(Finalità).*

Il corso di laurea in scienze delle attività motorie ha lo scopo di promuovere il progresso della ricerca e della sperimentazione scientifica delle attività motorie nella loro articolazione preventiva, correttiva, formativa e di avviamento allo sport, al fine di fornire ai giovani la preparazione scientifica, pedagogica e sociologica necessaria per l'esercizio della professione nel campo scolastico, dalla scuola primaria alla scuola media superiore, nel settore delle attività sociali, nella organizzazione di attività sportive del tempo libero.

## ART. 3.

*(Piano di studi).*

Nel primo anno di attuazione della presente legge il piano di studi del corso di laurea, ivi comprese le materie complementari nonché i criteri per l'accertamento della idoneità fisica e per l'esame psico-attitudinale di cui all'articolo 5 della presente legge, è stabilito per ogni facoltà di ciascuna Università con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Il piano di studi comprende le materie previste nella tabella allegata alla presente legge.

## ART. 4.

*(Durata - Esame di laurea).*

Il corso di laurea in scienze delle attività motorie ha durata quadriennale e si distingue in tre indirizzi: didattico, sportivo, scientifico.

Per essere ammesso all'esame di laurea in scienze delle attività motorie, che consiste nella dissertazione di una tesi su argomento scelto dal candidato fra quelli previsti dalle materie comprese nel piano di studi, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami dei tredici insegnamenti fondamentali comuni, dei due insegnamenti fondamentali dell'indirizzo prescelto, dei quattro esami complementari scelti fra gli ulteriori insegnamenti impartiti nell'indirizzo prescelto, per un totale di diciannove esami.

I laureati in scienze delle attività motorie sono idonei all'insegnamento delle attività motorie formative nelle scuole medie inferiori e superiori, mentre, per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari sono ammessi coloro che hanno conseguito la laurea ad indirizzo didattico salva l'utilizzazione di coloro che hanno conseguito la laurea con indirizzo scientifico per le attività motorie correttive e degli handicappati.

Coloro che hanno conseguito la laurea con indirizzo sportivo possono essere utilizzati anche per l'insegnamento delle at-



tività motorie presportive nella scuola media inferiore e per l'avviamento allo sport nel primo biennio di scuola media superiore. Tali insegnamenti sono svolti al di fuori del normale orario delle lezioni e gli stessi docenti possono operare in seno ad altri enti pubblici o privati per l'organizzazione del tempo libero.

## ART. 5.

*(Immatricolazione).*

Alla facoltà di scienze delle attività motorie possono accedere coloro che sono forniti di diploma di scuola media superiore valido per l'iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria o di diploma dell'istituto magistrale.

L'ammissione ai corsi, nel numero dei posti annualmente determinati per ciascuna facoltà con decreto del Ministro della pubblica istruzione in base ai dati provinciali ISTAT relativi alla richiesta di lauree nella facoltà di scienze delle attività motorie, su proposta del rettore dell'università, sentito il consiglio di facoltà, è subordinata all'esito dell'esame psico-attitudinale.

Il Ministro della pubblica istruzione, nell'anno di prima attuazione della presente legge, provvede con propri decreti alla determinazione del numero dei posti di cui al secondo comma del presente articolo.

## ART. 6.

*(Titolo di studio).*

Coloro i quali superano i quattro anni di corso e l'esame di laurea conseguono il titolo di dottore in scienze delle attività motorie.

## ART. 7.

*(Docenti di discipline scientifiche e culturali).*

In relazione al piano di studi di cui all'articolo 3 della presente legge, con

decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, sono istituite le cattedre relative alle discipline scientifiche e culturali ed è fissato il numero dei posti nel ruolo unico dei professori ordinari ed associati da mettere a concorso.

ART. 8.

*(Docenti di discipline tecnico-pratiche).*

In relazione al piano di studi di cui all'articolo 3 della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, sono istituite le cattedre relative all'insegnamento delle discipline tecnico-pratiche ed è stabilito il numero dei posti nel ruolo unico dei professori ordinari ed associati di discipline tecnico-pratiche da mettere a concorso.

All'espletamento del concorso per l'assegnazione delle cattedre, di cui al primo comma del presente articolo, si provvede a partire dal quarto anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, ed ogni qualvolta ne sorga l'esigenza in una facoltà.

Nel primo anno di attuazione della presente legge e sino allo svolgimento del concorso si provvede mediante il conferimento di comandi ai docenti di ruolo di educazione fisica nelle scuole statali in possesso di diploma rilasciato dalle sopresse accademie di educazione fisica di Roma ed Orvieto, di cui alla legge 22 maggio 1939, n. 866, ovvero in possesso del diploma rilasciato dagli ISEF dopo la frequenza del corso regolare di studi, a norma dell'articolo 24 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, con esclusione di quanti hanno conseguito il titolo ai sensi delle leggi 24 ottobre 1966, n. 932, e 19 ottobre 1970, n. 832.

## ART. 9.

(Stato giuridico ed economico dei docenti).

Per lo stato giuridico ed economico dei docenti di cui agli articoli 7 e 8 della presente legge, valgono le stesse norme in vigore per il personale docente universitario.

## ART. 10.

(Soppressione degli ISEF-Diplomati ISEF).

Con l'istituzione della facoltà di scienze delle attività motorie, gli Istituti superiori di educazione fisica statali o riconosciuti in base alla legge 7 febbraio 1958, n. 88, con la conclusione dei rispettivi corsi sono progressivamente soppressi. Le attrezzature, gli impianti ed edifici possono passare in gestione all'Università territorialmente competente.

I diplomati presso gli Istituti superiori di educazione fisica sono ammessi, a domanda, al quarto anno del corso di laurea in scienze delle attività motorie, salvo l'obbligo di superare gli esami nelle materie scientifico-culturali fondamentali eventualmente non comprese nel piano di studi seguito presso gli ISEF.

Per i diplomati degli Istituti superiori di educazione fisica non si applica la limitazione del numero dei posti e l'accertamento di idoneità fisica di cui all'articolo 5 della presente legge.

## ART. 11.

(Obbligatorietà dell'insegnamento delle attività motorie).

L'insegnamento delle attività motorie è obbligatorio nelle scuole di ogni ordine e grado, dalla scuola materna alla scuola media superiore.

L'insegnamento delle attività motorie è altresì obbligatorio nei corsi di formazione professionale istituiti dalle regioni ed in quelli tenuti dai vari enti in base a normative delle regioni.

L'insegnamento di cui al primo comma è impartito per tre ore settimanali. Nella scuola materna e nella scuola elementare le tre ore di insegnamento sono suddivise in sei periodi di trenta minuti ciascuno.

Il Ministro della pubblica istruzione provvede con propri decreti alla determinazione delle ore al di fuori del normale orario delle lezioni riservate all'attività presportiva, nella scuola media inferiore, e all'avviamento alla pratica sportiva nelle scuole medie superiori, sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

L'articolo 1 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, è abrogato.

#### ART. 12.

*(Cattedre, docenti e programmi).*

La cattedra di attività motorie è costituita come segue:

##### 1) *Scuola materna.*

La cattedra di attività motorie nella scuola materna è costituita su uno o più plessi a seconda del reale numero degli alunni.

Il docente di attività motorie ha funzioni di coordinamento e programmazione, oltre che di diretta collaborazione con gli insegnanti di classe nello svolgimento delle attività, in funzione delle reali esigenze degli alunni. Lo svolgimento pratico delle lezioni resta affidato all'insegnante di classe.

##### 2) *Scuole elementari - Primo ciclo.*

La cattedra di attività motorie nel primo ciclo di scuola elementare è costituita in funzione di sei classi.

Il compito del docente di attività motorie è simile a quello specificato per la scuola materna, salvo restando il suo diretto intervento in caso di alunni bisognosi di attività motorie correttive o per la presenza di handicappati.

Il docente di attività motorie è nominato fra coloro che hanno conseguito la laurea ad indirizzo scientifico.

##### 3) *Scuola elementare - Secondo ciclo.*

La cattedra di attività motorie nel secondo ciclo di scuola elementare è costituita su sei classi.

L'insegnamento è affidato direttamente al docente di attività motorie in ragione di trenta minuti al giorno per classe.

Il docente è nominato fra coloro che hanno conseguito la laurea ad indirizzo didattico.

Parallelamente al docente di attività motorie formative può essere prevista una o più cattedre per circolo in base al reale numero dei plessi, per docenti di attività motorie da nominarsi fra coloro che hanno conseguito la laurea ad indirizzo scientifico ai quali sono affidati gli alunni bisognosi di attività motorie correttive ed eventualmente portatori di *handicap*. I gruppi di attività sono formati da alunni presentanti analoghe esigenze ed in numero non superiore a dieci.

Tale attività può essere svolta anche in ore pomeridiane secondo la disponibilità degli impianti.

#### 4) Scuola media inferiore.

La cattedra di attività motorie nella scuola media inferiore è costituita da due corsi.

Ogni classe costituisce una squadra e l'insegnamento è impartito cumulativamente agli alunni maschi e femmine. Il docente di attività motorie può essere nominato tra coloro che hanno conseguito la laurea in qualunque indirizzo.

Parallelamente ai docenti di attività motorie formative è prevista la costituzione di una o più cattedre secondo le reali esigenze della popolazione scolastica (da censire all'atto della prima iscrizione alla scuola) di attività motorie correttive e per alunni portatori di *handicap*. Tale attività è realizzata per gruppi di alunni aventi analoghe esigenze ed in numero non superiore a dieci e può essere svolta anche in orario extracurricolare.

Lo svolgimento delle attività presportive è affidato in orario extracurricolare, ad un docente di attività motorie da nominarsi fra coloro che hanno conseguito la laurea ad indirizzo sportivo, in ragione di uno per ogni quattro corsi per diciotto ore settimanali, o all'insegnante di attività motorie formative, della scuola, purché con laurea ad indirizzo sportivo, per un massimo di sei ore settimanali.

L'attività motoria presportiva è facoltativa per gli alunni.

5) *Scuola media superiore.*

La cattedra di attività motoria formativa nella scuola media superiore è costituita, separatamente per gli alunni maschi e femmine, da sei squadre del primo biennio, per un totale di tre corsi, e da 6 squadre del triennio superiore per un totale di due corsi. La squadra maschile o femminile va formata riunendo opportunamente alunni di sezioni diverse per raggiungere il numero previsto che può variare da quindici a trenta alunni.

Il docente di attività motoria formativa è nominato tra coloro che hanno conseguito la laurea in qualunque indirizzo. Limitatamente al primo biennio per quanto concerne l'avviamento alla pratica sportiva, essa viene affidata, al di fuori del normale orario delle lezioni, ad un docente di attività motorie da nominare tra coloro che, indipendentemente dal sesso, hanno conseguito la laurea ad indirizzo sportivo in ragione di uno ogni sei corsi per un totale di diciotto ore settimanali, o all'insegnante di attività motoria formativa della scuola purché fornito di laurea ad indirizzo sportivo, per un massimo di sei ore settimanali.

L'attività motoria presportiva è opzionale per gli alunni, che possono liberamente scegliere una tra le discipline praticate nella scuola.

La pratica sportiva per il triennio superiore viene considerata parte integrante dei programmi curricolari.

## ART. 13.

*(Ruolo unico).*

A decorrere dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge è istituito il ruolo unico degli insegnanti di attività motorie nel quale sono inquadrati i docenti titolari di cattedra in qualsiasi tipo di scuola.

## ART. 14.

*(Attuazione della legge).*

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a provvedere con propri decreti all'attuazione della presente legge.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## TABELLA

## INSEGNAMENTI FONDAMENTALI COMUNI AI TRE INDIRIZZI

MATERIA	DURATA	ANNI	ESAME
Biologia . . . . .	annuale	1°	1° anno
Igiene . . . . .	annuale	1°	1° anno
Anatomia . . . . .	biennale	1° e 2°	2° anno
Fisiologia . . . . .	biennale	1° e 2°	2° anno
Auxologia . . . . .	annuale	3°	3° anno
Pedagogia . . . . .	annuale	3°	3° anno
Medicina sportiva e traumatologia . . . . .	biennale	3° e 4°	4° anno
Psicologia . . . . .	biennale	3° e 4°	4° anno
Giochi sportivi . . . . .	biennale	1° e 2°	2° anno
Scienza e tecnica dell'atletica leggera . . . . .	biennale	1° e 2°	2° anno
Tecnica e scienza della ginnastica artistica e ritmica . . . . .	biennale	1° e 2°	2° anno
Tecnica e scienza del nuoto . . . . .	biennale	1° e 2°	2° anno
Scienza e tecnica delle attività motorie di base	triennale	1°-2°-3°	3° anno

L'esame di biologia è propedeutico all'esame di anatomia ; l'esame di anatomia è propedeutico a quello di fisiologia; l'esame di fisiologia è propedeutico agli esami di auxologia e medicina sportiva e traumatologia.

Segue: **TABELLA****INSEGNAMENTI FONDAMENTALI SPECIFICI PER INDIRIZZO**

INDIRIZZO DIDATTICO	INDIRIZZO SPORTIVO	INDIRIZZO SCIENTIFICO
Psicologia dell'età evolutiva	Teoria e tecnica dell'allenamento sportivo	Kinesiologia
Tirocinio didattico	Biomeccanica	Psicomotricità

Tutti gli insegnamenti specifici per indirizzo sono biennali (3° e 4° anno) con esame al 4° anno.

Per opportuna gradualità di insegnamento gli studenti non possono accedere agli esami specialistici se non hanno prima superato gli esami degli insegnamenti di base ad essi prepedutici e cioè: per l'indirizzo didattico auxologia, pedagogia e psicologia; per l'indirizzo sportivo fisiologia e scienza e tecnica delle attività motorie di base; per l'indirizzo scientifico fisiologia, psicologia, medicina sportiva e traumatologia.

**INSEGNAMENTI FACOLTATIVI SPECIFICI**

INDIRIZZO DIDATTICO	INDIRIZZO SPORTIVO	INDIRIZZO SCIENTIFICO
Legislazione scolastica	Scienza della alimentazione	Psicopatologia
Sociologia	Farmacologia	Neurofisiologia
Organizzazione del tempo libero	Organizzazione del tempo libero	Genetica
Storia delle attività motorie e dello sport	Letteratura e giornalismo sportivo	Farmacologia
Teoria musicale e solfeggio	Storia delle attività motorie e dello sport	Antropologia e Antropometria
Tecnica dell'espressione corporea e coreografica	Tecnica dei sussidi audiovisivi	Neuropsichiatria infantile
Psicomotricità	Psicologia e sociologia dello sport	Attività motorie geriatriche
		Storia delle attività motorie e dello sport

Gli insegnamenti facoltativi specifici sono biennali (3° e 4° anno) con esame al 4° anno.